

PIANO DI REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPATE 2023
del Comune di Boca

1

Dati relativi all'anno 2022

1. - Quadro normativo

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23.09.2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.L.gs. 175 del 19.08.2016) sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, **un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni**, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Il comma 3 prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati **entro il 31 dicembre di ogni anno**, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *“partecipazione”* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;


- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di **razionalizzazione** per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019. Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell'impresa.

Organigramma delle partecipazioni del Comune di Boca



2. - Provvedimenti del Comune di Boca relativi alle precedenti ricognizioni

Il Comune di Boca, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di revisione straordinaria con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 27.09.2017.

Il Comune, al 31 dicembre 2021, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- Acqua Novara VCO SPA - società in house, partecipata al 0,3591%;
- Terre del Sesia S.c.a.r.l., società a capitale misto, partecipata per 0,60% delle quote;
- Medio Novarese Ambiente Spa società indirettamente partecipata per il tramite di Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, che deteneva e detiene tuttora il 100,00% delle relative quote (partecipazione indiretta del Comune di Boca pari allo 0,98% delle quote);

3. Ricognizione annuale al 31.12.2022 (analisi dell'assetto complessivo delle società di cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette)

L'assetto complessivo al 31.12.2022 non è mutato rispetto all'anno precedente, ma a seguito di una diversa interpretazione della normativa vigente si ritiene di apportare alcune modifiche al novero delle società oggetto di revisione.

Con riferimento all'adempimento di cui all'art.20, comma 1, del TUSP, si elencano di seguito l'assetto complessivo delle società di cui l'Ente detiene partecipazioni.

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	0,3591%	Mantenimento senza interventi	
2	TERRE DEL SESIA S.C.A R.L.	02427880022	0,60%	Mantenimento senza interventi	

Di tali partecipazioni si allegano le relative schede di rilevazione, come da modello trasmesso dal MEF e si evidenzia come non ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP per una razionalizzazione delle stesse.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE: nessuna

Nel corso delle precedenti rilevazioni era stata inserita fra le partecipazioni indirette la seguente società:

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A..	01958900035	0,98%		

senonché si ritiene corretto non considerarle oggetto di revisione, per le ragioni che seguono.

Dal momento che i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, si ritiene che il Medio Novarese Ambiente s.p.a., partecipata indirettamente per il tramite del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, non rientri nella revisione periodica, essendo il Consorzio stesso tenuto ad adottare autonomamente il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.